

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Avviso pubblico valorizzazione identità toscana e tradizioni locali

Premesso che:

Il Consiglio regionale con l.r. n. 76 dell' 11 novembre 2016, pubblicata sul BURT n. 50/2016 ha stabilito di destinare un contributo economico a favore di: associazioni storiche, bande musicali e cori, enti locali e associazioni senza scopo di lucro che organizzano manifestazioni carnevalesche; altre categorie di soggetti che si occupano stabilmente di valorizzare le tradizioni culturali toscane e le identità locali; centri commerciali naturali e Comuni che, sulla base di esperienze maturate nel corso degli anni, organizzano fiere commerciali finalizzate in particolare alla valorizzazione della produzione locale;

Tutto ciò premesso, in esecuzione della legge regionale 11 novembre 2016, n. 76 si rende noto quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. In coerenza con le politiche regionali finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni culturali toscane e alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio con il presente Avviso, il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, intende destinare un contributo economico una tantum alla valorizzazione delle tradizioni culturali toscane e alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di concessione, per le finalità del presente avviso:
 - a) associazioni di rievocazione e ricostruzione storica individuate dalla legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali") iscritte nell'elenco regionale istituito ed aggiornato annualmente dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 5/2012;

- b.1) l' articolazione regionale dell'Associazione nazionale delle bande musicali autonome, gruppi corali e strumentali e complessi musicali popolari (ANBIMA) a nome dei propri iscritti;
- b.2) l' Associazione cori della Toscana a nome dei propri iscritti;
- c.1) enti locali che organizzano in modo continuativo da almeno cinque anni manifestazioni per concorrere a valorizzare e perpetuare la tradizione del carnevale in Toscana;
- c.2) associazioni senza scopo di lucro che, con il patrocinio del Comune, organizzano in modo continuativo da almeno cinque anni manifestazioni per concorrere a valorizzare e perpetuare la tradizione del carnevale in Toscana;
- d.1) centri commerciali naturali, come definiti dall'articolo 97, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);
- d.2) Comuni che organizzano, nell'ambito di manifestazioni storiche che si svolgono da almeno cento anni, fiere commerciali con consolidate caratteristiche ed evidente valorizzazione della produzione locale.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda di concessione

1. I soggetti di cui all'art. 2, che intendono partecipare al presente avviso pubblico devono presentare la domanda di concessione, pena la irricevibilità, utilizzando la modulistica disponibile e reperibile sul sito web istituzionale del Consiglio regionale: www.consiglio.regione.toscana.it.
2. La domanda deve contenere l'indicazione della denominazione della persona giuridica e del recapito PEC dove inviare ogni comunicazione in merito alla procedura di concessione.
I soggetti di cui all'art. 2, che intendono partecipare al presente avviso pubblico, fatta eccezione per gli Enti Locali, devono obbligatoriamente allegare alla domanda, pena la irricevibilità, copia dell'atto costitutivo o dello Statuto vigente, redatto nelle forme previste dalla legge, oppure, nel caso di soggetti privi di personalità giuridica, di altro documento attestante le finalità perseguite dal soggetto, con indicazione del nominativo del legale rappresentante e copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
3. La domanda di contributo, pena la irricevibilità, deve essere redatta sulla carta intestata del soggetto richiedente, timbrata e firmata dal legale rappresentante in uno dei seguenti modi:
 - mediante firma digitale;

- mediante firma autografa, nel qual caso la domanda di concessione deve essere corredata della copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.

5. La domanda, corredata con tutta la documentazione obbligatoria, **deve pervenire** al Consiglio regionale, pena la irricevibilità, entro e non oltre **venerdì 25 novembre 2016**, in una delle seguenti modalità:

1) tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente, all'indirizzo

consiglioregionale@postacert.toscana.it;

2) tramite il sistema interoperabile InterPRO per i soggetti aderenti al sistema;

3) trasmissione tramite il servizio web ap@ci all'indirizzo del Consiglio regionale

<https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action>;

Per le modalità di invio di cui ai punti 1, 2 e 3 si specifica che i documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente e inviati in formato pdf e riportare quale oggetto dell'invio "Domanda di partecipazione "**Avviso pubblico valorizzazione identità toscana e tradizioni locali** ";

I Comuni dovranno obbligatoriamente scegliere tra le modalità di invio di cui ai punti 1 e 2.

4) a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo: "Ufficio Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana", via Cavour n. 4, 50129 Firenze;

5) consegna a mano all'Ufficio Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana, via Cavour n. 4, Firenze. L'Ufficio Archivio e Protocollo effettua il seguente orario: dal lunedì al venerdì 9.00/13.00; dal lunedì al giovedì 14.00/17.00; il venerdì 14.00/16.30.

Per le modalità di invio di cui ai punti 4 e 5 sulla busta che contiene la domanda deve essere riportata la dicitura: "**Avviso pubblico valorizzazione identità toscana e tradizioni locali**", nonché la denominazione e l'indirizzo del soggetto richiedente.

6. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento della domanda, per eventuali disguidi imputabili al richiedente o a terzi, al caso fortuito o di forza maggiore.

7. La presentazione della domanda di contributo comporta l'accettazione incondizionata di tutte le prescrizioni del presente avviso pubblico.

Art. 4 – Requisiti di ricevibilità della domanda

1. La domanda di concessione del contributo, corredata della documentazione obbligatoria, è ritenuta ricevibile a condizione che il soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda posseda tutti i requisiti formali che lo certifichino, ai sensi di legge, come uno dei soggetti compresi tra quelli indicati all'art. 2;
2. il soggetto richiedente deve avere sede legale e operativa in Toscana;

3. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), costituisce requisito di ricevibilità, l'iscrizione – alla data di presentazione della domanda - nell'elenco regionale istituito ed aggiornato annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 5/2012 ;
4. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b1) e b2) la domanda è presentata dall'articolazione regionale dell'ANBIMA e dall'Associazione cori della Toscana, rispettivamente, per i propri iscritti. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere, a pena di irricevibilità, le attestazioni concernenti:
 - 4.1 Il numero degli iscritti a ciascuna delle due associazioni;
 - 4.2 Il numero degli iscritti facenti attività di formazione, anche attraverso la gestione di scuole;
5. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), costituisce requisito di ricevibilità:
 - 5.1) per gli enti locali: la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'attività di organizzazione di manifestazioni carnevalesche in Toscana, svolta in maniera continuativa, nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda;
 - 5.2) per le associazioni senza scopo di lucro: la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'attività di organizzazione di manifestazioni carnevalesche in Toscana, svolta con il patrocinio del Comune, in maniera continuativa nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda;
6. Per i centri commerciali naturali le domande di concessione del contributo sono presentate esclusivamente da associazioni stabili, legalmente costituite tra imprese del commercio, iscritte presso la competente Camera di Commercio, e che operano in specifici ambiti territoriali delimitati dal Comune di riferimento con proprio atto, come previsto dal capo XIII della legge regionale 7 febbraio 2005 n.28. La domanda deve contenere, a pena di irricevibilità, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante gli aiuti che il soggetto ha ottenuto a qualsiasi titolo, in regime "de minimis", nell'arco di tre esercizi finanziari: 2014-2015-2016 ai sensi dell'art. 7, comma 2, del presente avviso;
7. Per i Comuni che organizzano fiere commerciali con consolidate caratteristiche ed evidente valorizzazione della produzione locale: dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che la fiera è organizzata in un contesto di manifestazioni che si svolgono da almeno cento anni;
8. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda.

Art. 5 – Valutazione domande

1. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi *in tantum* con procedura automatica dopo che il *Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica* avrà verificato la ricevibilità della domanda ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del presente Avviso, nonché la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta.

2. In caso di domande irricevibili sarà data formale comunicazione ai soggetti richiedenti da parte del *Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica*;
3. I contributi sono concessi entro il limite dell'importo complessivo di 75.000,00 euro per ciascuna delle categorie individuate all'articolo 2, comma 1, lettere a), c.1), c.2), d.1) e d.2), sono determinati in misura fissa per un ammontare predeterminato sulla base del numero delle domande validamente presentate e considerate ricevibili per ciascuna delle categorie sopra richiamate.
4. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b.1) e b.2), l'importo complessivo di 75.000,00 euro è assegnato direttamente all'articolazione regionale dell'Associazione nazionale delle bande musicali autonome gruppi corali e strumentali e complessi musicali popolari (ANBIMA) e all'Associazione cori della Toscana in misura proporzionale agli iscritti. Le due associazioni si incaricano della successiva ripartizione tra i singoli iscritti sulla base di specifici programmi di formazione.

Art. 6 – Risorse disponibili

1. La somma complessivamente stanziata dal Consiglio regionale per la concessione di contributi ai soggetti beneficiari di cui all'art. 2, ammonta ad euro **300.000,00** suddivisi nella misura di Euro 75.000 per ciascuna categoria.

Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo avviene attraverso bonifico sul conto corrente bancario indicato dal richiedente nella modulistica, in un'unica soluzione per l'intero ammontare dell'importo concesso ed entro il 31 dicembre 2016.
2. Il contributo erogato a favore dei centri commerciali naturali è soggetto alla regola del "de minimis" di cui al Reg. (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis") che prevede che l'importo complessivo degli aiuti in "de minimis" accordati ad una medesima impresa non può superare il tetto di 200.000,00 euro spalmati nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizi finanziari 2014-2015-2016) e che tale massimale si applica indipendentemente dalla forma di aiuti o dell'obiettivo perseguito.
3. Entro il 31 dicembre 2017 tutti i soggetti beneficiari del contributo devono presentare una relazione sull'impiego del medesimo.

Art. 8 - Verifiche e controlli

1. Il Consiglio regionale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell'art. 71 e segg. del D.P.R. 445/2000 e sulle autocertificazioni presentate dai soggetti beneficiari a rendiconto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In caso di non veridicità di fatti o informazioni presenti nell'atto notorio, il dichiarante decade dal beneficio concesso ai sensi del D.P.R. 445/2000 sopra indicato.

Art. 9 – Pubblicità e comunicazioni

1. L'avviso pubblico e la modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo: www.consiglio.regione.toscana.it nella sezione "Avvisi, gare e concorsi", sono inoltre pubblicati sul sito della Giunta regionale, e sul BURT. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al *Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica*, contattando:

- Anna Giulia Fazzini 055/238.7778 ag.fazzini@consiglio.regione.toscana.it
- Cinzia Sestini: 055/238.7285 – 334/64.97.469 c.sestini@consiglio.regione.toscana.it

2. L'elenco dei contributi concessi dall'Ufficio di Presidenza viene pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale, e a tutti i soggetti ne viene data comunicazione a mezzo di posta elettronica. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della citata comunicazione dovuto ad indirizzi o recapiti errati indicati da parte dei soggetti beneficiari.

Art. 10 –Trattamento dei dati personali

1. I contributi concessi ed erogati in ciascun esercizio finanziario sono pubblicati nell'albo istituito dal Consiglio regionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali comunicati dagli interessati sarà effettuato ai sensi del Dlgs. n. 196 del 30 giugno 2003. I dati verranno raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali del Consiglio regionale, limitatamente alle attività connesse al presente avviso; saranno trattati con strumenti manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o informatiche; non saranno oggetto di diffusione e comunicazione a terzi se non per motivi strettamente legati alle attività oggetto del presente avviso ed al loro svolgimento, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
3. Titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Toscana, via Cavour n. 2, Firenze.

Art. 11 – Responsabile del Procedimento

1. Responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari è il dirigente del *Settore Rappresentanza relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica*: Dott.ssa Cinzia Guerrini. Tel: 055/238.7332 – email: c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it.
2. Il Settore competente, ai fini del presente avviso pubblico, è il *Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica*. di cui la sottoscritta è dirigente.